

# Atem Parma

(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.1.2011)

- Pubblicato in G.U. n. 74, 31 marzo 2011 -

## **Convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti pubblici locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo di Parma per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011**

**RICHIAMATI** gli artt. 14 e 15 del decreto legislativo n.164 del 23.05.2000 G.U. n. 142 del 20 giugno 2000 ( di seguito: Decreto Letta): *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

**VISTA** la legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'art. n.23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;

**VISTO** l'art. 46 bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: AEEG), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

**VISTO** il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: Decreto Ambiti);

**VISTO** il decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: *“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale”*;

**VISTO** il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: Decreto ATEM);

**VISTO** il decreto 12 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”* (di seguito: D.M. n.226 o Decreto Criteri);

**RILEVATA** la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l’efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

**DATO ATTO** che la scelta del legislatore di obbligare gli enti concedenti all’espletamento di un’unica gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale, è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell’efficienza operativa, dell’economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell’erogazione del servizio per l’intera durata della concessione, pari a dodici anni;

**CONSIDERATO** che il Decreto Ambiti ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (Atem) ottimali per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e che nell’Allegato 1, tra questi viene riportato l’Atem denominato “Parma”;

**DATO ATTO** che lo stesso decreto ATEM ha individuato i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Minimo denominato Parma (di seguito: Atem Parma);

**CONSIDERATO** che l’art.2, comma 1, del Decreto Criteri stabilisce che *“gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art .113, comma 13, del D.Lgs 18/08/200, n .267, ove presente”*

**DATO ATTO** che l'Allegato 1 del Decreto Criteri prescrive che la convocazione dei Comuni dell'Atem Parma avvenga entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto affinché venga demandato il ruolo di Stazione Appaltante al Comune capoluogo di provincia d che a tal fine il Comune di Parma ha convocato tutti i 43 Comuni individuati dal Decreto Atem in data 7 agosto 2012;

**RILEVATO** che l'art.2, comma 4 del D.M. n. 226 del 12/11/2011, stabilisce che " *la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti*";

**RILEVATO** inoltre che l'art. 2, comma 5, del D.M. n.226, prevede che: " *la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri*";

**RAVVISATA** la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art. 30 del TUEL, i rapporti tra i singoli Enti concedenti e la Stazione appaltante, per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un efficiente ed efficace operatività dell'Atem, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

**CONSIDERATO** che il processo di definizione della convenzione tra gli Enti locali dell'ATEM non può che essere partecipato e condiviso da tutti i Comuni che ne fanno parte e che è stato ritenuto necessario dotarsi, in via transitoria, di una "cabina di regia" organo di natura consultiva in grado di sostenere il processo medesimo in modo efficiente;

- Il Comune di Albareto, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Bardi , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Bedonia , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Berceto , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Borgo Val di Taro, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Busseto , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Il Comune di Calestano , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Collecchio , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Colorno , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Compiano , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Corniglio , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Felino , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Fidenza , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Fontanellato , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Fontevivo , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Fornovo di Taro , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Langhirano , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Lesignano de' Bagni, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Medesano, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Mezzani, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Monchio delle Corti, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Montechiarugolo, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Noceto, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Palanzano, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Il Comune di Parma, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Polesine Parmense, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Roccabianca, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Sala Baganza, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Salsomaggiore Terme, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di San Secondo Parmense, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Sissa, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Solignano, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Soragna, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Sorbolo, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Terenzo, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Tizzano Val Parma, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Tornolo, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Torrile, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Traversetolo, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Trecasali, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Valmozzola, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Il Comune di Varano de' Melegari, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Il Comune di Zibello, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **sottoscrivono la presente Convenzione**

volta a disciplinare i rapporti tra gli enti facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo di Parma per l'affidamento e la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011.

### **Articolo 1- Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

### **Articolo 2- Oggetto e finalità**

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di regolamentare, in modo coordinato ed in forma associata, le attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo di Parma nonché alla successiva gestione del contratto di servizio.

L'esercizio coordinato ed associato delle attività, rappresenta lo strumento organizzativo prescelto da tutti i comuni dell'Atem "Parma" per addivenire all'affidamento ed alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale qualificata ed ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, necessari. La gestione dei rapporti tra i Comuni appartenenti all'Atem "Parma", derivanti dalla stipula della presente convenzione, è ispirata a principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.

### **Articolo 3- Comuni sottoscrittori**

La presente convenzione viene sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Atem "Parma", così come individuati dall'Allegato 1 del D.M. 226/2011.

### **Articolo 4- Durata della convenzione**

- La presente convenzione è efficace dal momento dell'approvazione da parte dei Consigli Comunali che rappresentino almeno i due terzi delle utenze gas servite e verrà sottoscritta da parte dei Sindaci del Comuni facenti parte dell'Atem "Parma";
- al 1.10.2013 la Stazione Appaltante verificherà l'approvazione da parte dei Consigli Comunali della convenzione, segnalando gli Enti inadempienti all'assessorato competente della Regione Emilia Romagna;
- la convenzione scade con il termine del contratto di servizio che sarà stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

### **Articolo 5- Funzione del Comune di Parma in qualità di Stazione Appaltante**

In via semplificativa e non esaustiva, il Comune di Parma, in qualità di stazione Appaltante:

- svolge, nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal D.M. 226/2011 e per delega dei Comuni facenti parte dell'Atem Parma, le funzioni di Stazione appaltante finalizzate allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, operando in nome e per conto dei Comuni deleganti;
- provvede, per delega espressa dei Comuni facenti parte dell'Atem Parma, alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva funzione di controparte nella gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice;
- predisporre le linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 226/11;
- predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/11, sulla base dei piani redatti dai singoli enti concedenti;
- redige lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato con il decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 5/02/2013;
- approva il bando di gara ed il disciplinare di gara, provvede all'invio degli atti all'AEEG ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.M. 226/11;
- gestisce, in qualità di delegato, i rapporti con il soggetto affidatario del servizio, esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati;
- cura ogni rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito;
- acquisisce dai Comuni convenzionati ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;
- garantisce, sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'Atem "Parma" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.

#### **Articolo 6- Attività dei Comuni sottoscrittori**

In via semplificativa e non esaustiva, i Comuni sottoscrittori:

- individuano il Comune di Parma quale Stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'Atem di Parma;
- delegano il Comune di Parma alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice.
- raccolgono ed elaborano tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal D.M. 226/2011 e necessaria per permettere alla Stazione appaltante di predisporre, nei tempi previsti dalla legge, il bando di gara;

- collaborano tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione. Si impegnano altresì ad inviare atti ed informazioni, funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla stazione appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa. In caso di ritardi o omissioni, la Stazione appaltante ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti. Se, in seguito a sollecito scritto, il Comune inadempiente non provvedesse a produrre quanto richiesto, il Comune di Parma diffiderà il Comune inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Nel caso di ulteriore inadempienza, la Stazione appaltante è titolata ad avviare procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle Autorità di vigilanza e controllo. Eventuali danni causati dall'inerzia di detti Comuni saranno interamente addebitati agli Enti inadempienti.
- individuano all'interno della propria struttura, dandone comunicazione scritta agli altri Comuni d'ambito, un referente che fungerà da interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della presente Convenzione.

#### **Articolo 7 - Cabina di regia**

Per favorire il confronto ed una proficua collaborazione tra gli enti locali concedenti e la stazione appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio, viene istituito un organo consultivo, denominato "Cabina di Regia". Detto organo è formato da un numero massimo di 10 componenti individuati dagli enti concedenti coerentemente con il principio di totale rappresentanza di tutte le amministrazioni facenti parte dell'Atem, preferibilmente attraverso gli enti territoriali già esistenti quali Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc. ecc. La Cabina di Regia, nel rispetto delle prerogative e della divisione dei compiti affidati alla stazione appaltante ed ai singoli enti concedenti, promuove attraverso i propri membri la condivisione delle iniziative assunte nell'ambito della procedura in oggetto ed una collaborazione tra stazione appaltante ed enti concedenti volta, in particolare, ad assumere orientamenti omogenei nello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei documenti del bando di gara. La Cabina di Regia non prevede alcun onere né per la stazione appaltante né per gli enti concedenti e cesserà ogni attività all'aggiudicazione del servizio in seguito all'espletamento della gara in oggetto.

#### **Articolo 8 Comitato di monitoraggio**

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. 226/11, in seguito all'affidamento al nuovo gestore, si costituirà un comitato di monitoraggio costituito da massimo 15 membri individuati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Atem ed espressamente designati dal proprio ente di appartenenza. I componenti non dovranno aver intrattenuto rapporti a qualsiasi titolo con il gestore del servizio affidato o con altri enti o società a questi collegati.

Il comitato di monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante del Comune di Parma. Il Presidente convoca il comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del comitato nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno dei membri, potrà essere nominato un sostituto che dovrà raccogliere le relative deleghe e parteciperà in sostituzione alla seduta del comitato.

Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei 2/3 presenti alla seduta, determinata in proporzione alle utenze gas servite.



Il Comitato di monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato di monitoraggio:

1. coadiuva, nelle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune capofila nella gestione del rapporto con gli enti concedenti e nell'analisi del corretto esercizio del servizio affidato all'impresa di distribuzione risultata aggiudicataria.
2. segnala situazioni o problematiche inerenti la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale al Comune Capofila, può inviargli raccomandazioni e richieste di informazioni cui il Comune di Parma è tenuto a dare risposta entro 30 giorni.
3. segnala all'assemblea dei Sindaci eventuali ripetute inadempienze del gestore al fine di valutare la risoluzione contrattuale;
4. individua soluzioni per comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra le parti;
5. propone alla stazione appaltante modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione affinché siano inserite nell'ordine del giorno della prima Assemblea dei Sindaci utile;
6. promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile a garantire l'esatto adempimento degli impegni derivanti dalla normativa ed di quelli assunti con la presente convenzione;

I componenti del Comitato di monitoraggio non percepiranno alcuna indennità per la partecipazione a tali incontri se non diversamente deliberato e liquidato dal proprio ente di designazione.

Il Comitato ed i suoi componenti non possono sostituire il Comune Capofila nelle prerogative e nei compiti a questi spettanti.

#### **Articolo 9 - Assemblea dei Sindaci**

1. Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione tra gli Enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, è costituita l'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti locali appartenenti all'Atem "Parma". In caso di assenza o impedimento, i Sindaci possono delegare un Assessore dell'Ente di appartenenza, espressamente delegato, o da un Sindaco di un Comune appartenente all'Atem "Parma", anch'esso appositamente delegato.
2. L'Assemblea dei Sindaci è competente a decidere sulle modifiche alla presente convenzione, sulla eventuale risoluzione del contratto di servizio con il soggetto gestore, secondo le modalità previste all'art.2, comma 7 del D.M. 226/11, nonché su eventuali scelte strategiche proposte dal Comitato di monitoraggio.
3. L'Assemblea dei Sindaci è convocata, con preavviso di 30 giorni, dal Sindaco del Comune di Parma, di propria iniziativa, ovvero su istanza del Comitato di monitoraggio ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'Atem Parma al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello a cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

4. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si intendono validamente costituite se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 70% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'Atem Parma al 31 Dicembre dell'anno precedente, alla data della prima convocazione e, in caso di mancato di raggiungimento del quorum, almeno nella misura del 51% alla data della successiva convocazione.
5. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci avvengono a maggioranza dei 2/3 presenti alla seduta, determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 Dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta.
6. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di istituire l'Ufficio d'Ambito di Parma, adottarne il regolamento, vigilare sulle relative attività e approvarne le spese sia a preventivo che a consuntivo.
7. L'Ufficio d'Ambito, oltre alle specifiche competenze in materia di distribuzione del gas naturale nell'Atem Parma, svolgerà la funzione di osservatorio delle politiche energetiche del territorio
8. Per le spese correlate alla costituzione dell'Ufficio d'Ambito, il Comune di Parma contribuisce con la somma di € 7.935 dedotta dall'una tantum previsto al punto 2 del successivo articolo 10.

#### **Articolo 10 Rapporti economici**

- 1) Rilevata la deliberazione n. 407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, le parti danno atto che il gestore aggiudicatario della gara corrisponderà direttamente alla Stazione Appaltante, per lo svolgimento delle funzioni centralizzate e di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara, un corrispettivo *una tantum* pari ad € 120.000;
- 2) Tenendo conto che la citata deliberazione n. 407/2012 fissa un ulteriore una tantum pari ad € 480.000 a copertura delle spese per le attività propedeutiche poste in atto dagli Enti Locali per la gara dell'Atem Parma, viene stabilito che tale somma verrà ripartita tra i singoli comuni dell'Atem secondo la tabella allegata alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Il corrispettivo previsto al comma 2 dell'articolo 8 del D.M. 226/2011 sarà utilizzato per finanziare lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. Le relative spese dovranno essere approvate sia a preventivo che a consuntivo dall'Assemblea dei Sindaci. Le eventuali economie verificatesi verranno ripartite secondo i criteri percentuali che determinano la suddivisione del corrispettivo *una tantum* di cui al punto 2

#### **Articolo 11 Gestione del contenzioso**

La Stazione appaltante è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni dell'Atem Parma in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun Ente, come risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Atem Parma dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il Comune capofila fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

#### **Articolo 12 Modifiche alla Convenzione**

In seguito ad aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente documento, è compito della Stazione

appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci secondo le modalità previste all'art. 6.

Le modifiche alla presente convenzione dovranno poi essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

Qualora una clausola della convenzione, o parte di essa, venisse dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e rimarranno vincolanti per le parti. Per quanto possibile, tali clausole dovranno essere modificate nella minor misura possibile atta a garantire la conformità alla legge e la piena applicabilità.

#### **Articolo 13 Divieto di recesso**

Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito, recedervi

#### **Articolo 14 Controversie**

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si stabilisce che le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt.11 e 15 della L. 241/90.

#### **Articolo 15 Penali**

Stante l'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 21.6.2013 ("Decreto del Fare" la cui legge di conversione è in corso di approvazione), che prevede una penale nei confronti degli enti concedenti che non rispettino i termini di cui all'articolo 3 del D.M. 226/2011, penale pari al venti per cento degli oneri a carico del gestore entrante di cui all'articolo 8, comma 4 dello stesso decreto ministeriale, si conviene l'individuazione del **termine perentorio del 30.9.2013** per la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione di cui all'articolo 9 comma 6 del D.M. 226/2011. L'Assemblea dei Sindaci, preso atto di eventuali ritardi per la trasmissione della documentazione nei termini sopra indicati, valuterà le penali da porre a carico dei singoli enti inadempienti..

#### **Articolo 16 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente incluso nella presente convenzione si rimanda alla normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.